

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Direzione: SERVIZIO COMUNICAZIONE, SUPPORTO ORGANISMI DI GARANZIA E CONSULTAZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (*con firma digitale*)

N. A01086 **del** 29/12/2025

Proposta n. 2736 **del** 17/12/2025

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza. Avvio di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata all'attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria. Conferma di impegno di spesa.

Proponente:

Estensore BONI MATTEO _____ *firma elettronica* _____
Responsabile del procedimento BONI MATTEO _____ *firma elettronica* _____
Responsabile dell' Area _____
Direttore G.P. TOMASELLO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____
Responsabile dell' Area Ragioneria VENANZI GIORGIO _____ *firma digitale* _____
Responsabile Finanziario _____

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 2736 del 17/12/2025

Annotazioni Contabili (*con firma digitale*)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
				Accertamento		

Descr. PdC finanz.	Azione	Beneficiario
---------------------------	---------------	---------------------

1) I U0000U0C015 2026 30.000,00 01.03 1.03.02.11.009

Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

UNIVERSITA' ROMA TRE

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 36 - 84/2026

2) Q U0000U0C015 2026/84 -30.000,00 01.03 1.03.02.11.000
--

Prestazioni professionali e specialistiche

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 2736 del 17/12/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza. Avvio di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata all'attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria. Conferma di impegno di spesa.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza. Avvio di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata all'attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria. Conferma di impegno di spesa.	01/03	1.03.02.11.009	U0000U0C015

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2026	30.000,00	Dicembre	30.000,00
		<i>Total</i>	30.000,00

Oggetto: Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza. Avvio di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata all'attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria. Conferma di impegno di spesa.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, 7, 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138.) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, U00211 (“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione”);

VISTA la disposizione di servizio B00043 del 01 ottobre 2025 (“Disposizione transitoria nelle more dell’istituzione delle nuove aree”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (“Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio”);

PRESO ATTO che la Direzione del Servizio “Comunicazione, Supporto organismi di garanzia e consultazione” risulta vacante;

RITENUTO necessario dover assicurare la continuità dell’azione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 ottobre 2025, n. D00006, con cui, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 settembre 2025, n. U00233, alla dott.ssa Erminia Ferrara è stato conferito l’incarico di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e

dell'adolescenza" (di seguito, *breviter*, "struttura amministrativa di supporto"), istituita nell'ambito del servizio "Comunicazione, Supporto organismi di garanzia e consultazione";

VISTA la determinazione 24 marzo 2022, n. A00317 con cui al dott. Matteo Boni è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Coordinamento delle attività amministrative di competenza della struttura", istituita nell'ambito della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" (di seguito, *breviter*, "struttura amministrativa di supporto"), del servizio "Coordinamento organismi di controllo e garanzia" attualmente servizio "Organismi di controllo e garanzia";

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio" (di seguito, *breviter*, "Garante regionale");

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, paragrafo 1, numeri 1), 2), 4), 7), 9) e 12), 29 e 32, paragrafo 4;

VISTO, in particolare, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Accordi fra pubbliche amministrazioni) a termini del quale "... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare, l'articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso "... quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*

- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO la Decisione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio 5 dicembre 2025, n. 2, recante «Avvio della procedura finalizzata all’attivazione di sportelli di monitoraggio e orientamento presso le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria», con la quale:

- si richiama la funzione istituzionale del Garante regionale in materia di tutela dei diritti fondamentali delle persone private o limitate nella libertà personale, ai sensi della legge regionale 10 ottobre 2003, n. 31;
- si evidenzia la necessità di promuovere azioni di ascolto, informazione e orientamento a favore delle persone trattenute nei CPR e degli ospiti delle REMS, in sinergia con istituzioni pubbliche e università dotate di competenze giuridiche e sociali;
- si individua, tra i soggetti di comprovata idoneità scientifica e istituzionale, l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, per la progettazione e gestione di uno “Sportello dei diritti” presso il CPR di Ponte Galeria;
- demanda alla Struttura amministrativa di supporto l’attivazione della procedura di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse assegnate;

CONSIDERATO che:

- l’indirizzo espresso dal Garante regionale con la Decisione 5 dicembre 2025, n. 2 può essere attuato attraverso un accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al fine di disciplinare in modo coordinato e complementare le attività di monitoraggio, ascolto, informazione e orientamento giuridico e sociale a favore delle persone trattenute presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria;
- l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, in quanto università statale dotata di autonomia scientifica e organizzativa, esercita funzioni di didattica, ricerca e terza missione di interesse pubblico, ed è legittimata a concludere accordi di cooperazione istituzionale con altre amministrazioni pubbliche per fini di interesse generale, in assenza di finalità commerciali o sinallagmatiche;
- l’Università Roma Tre dispone di consolidate competenze accademiche e operative nei settori giuridico, penitenziario e dei diritti umani, coerenti con le finalità dell’iniziativa, e può garantire il necessario supporto tecnico e metodologico per l’attivazione e la gestione dello sportello;
- l’attivazione della collaborazione rientra tra le forme di cooperazione istituzionale previste dall’articolo 7, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e non rientra pertanto nell’ambito

di applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto:

- persegue un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti, rispondente alle rispettive e ancorché diversificate finalità istituzionali;
- si fonda sulla partecipazione effettiva e sinergica di entrambe le Parti allo svolgimento delle attività di interesse comune;
- prevede una divisione di compiti e responsabilità in assenza di rapporto sinallagmatico tra prestazioni, configurando esclusivamente un ristoro economico delle spese sostenute;
- non interferisce con la disciplina in materia di contratti pubblici e libera concorrenza;

CONSIDERATO la nota prot. CRL.RU.0029019.U del 12 dicembre 2025, con cui la Struttura amministrativa di supporto ha trasmesso all'Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza la richiesta di manifestare la disponibilità ad aderire all'accordo di collaborazione istituzionale, allegando lo schema di accordo (Allegato A) approvato con la Decisione n. 2/2025 e indicando l'importo massimo di 30.000,00 (trentamila/zerozero) euro, esente IVA, quale ristoro complessivo per le attività di sportello da svolgersi nel periodo di dodici mesi;

CONSIDERATO la successiva nota dell'Università Roma Tre, acquisita al prot. CRL. RU .0029282.E del 15 dicembre 2025, con la quale l'Ateneo ha espresso la propria disponibilità ad aderire allo schema di accordo e a collaborare alla realizzazione dello sportello presso il CPR di Ponte Galeria, condividendo obiettivi e finalità dell'iniziativa, con riserva di definire, in un momento successivo e congiuntamente all'Amministrazione, le specifiche modalità operative e finanziarie di attuazione della collaborazione;

RITENUTO necessario rinviare la formale sottoscrizione dell'accordo alla conclusione del confronto tecnico tra le Parti, volto a definire nel dettaglio le modalità di gestione dello sportello, il calendario delle attività e la composizione del gruppo operativo di coordinamento, anche in considerazione della necessità di acquisire dall'Università Roma Tre ulteriori specificazioni tecniche e documentali propedeutiche alla corretta attuazione della collaborazione;

ACCERTATA conseguentemente l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a procedere con l'acquisizione di tale servizio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2024, n. 16 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025-2027);

VISTA la deliberazione consiliare 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2025, n. U00003 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2025, n. U00004 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

CONSIDERATO che agli importi da versare all’università, quale ristoro delle spese sostenute per l’erogazione del Servizio nei 3 (tre) di durata del rispettivo accordo, non trova applicazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto relativi a un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e rientranti, dunque, nella fattispecie di cui all’articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del decreto stesso (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale):

- “... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (co. 1);
- non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali “... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi” (co. 3, lett. b));

VISTA la determinazione 4 marzo 2025, n. A00187 (Assegnazione risorse agli Organismi di controllo e garanzia. Prenotazioni di spesa sul capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Servizio COA) con cui, con riferimento al capitolo di spesa U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, si provvede a prenotare, per le esigenze del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a favore di “creditori diversi” le somme così suddivise:

- per l’esercizio finanziario 2025 la somma di 91.549,00 (novantunomilacinquecentoquarantanove/zerozero) euro;
- per l’esercizio finanziario 2026 la somma di 141.447,00 (centoquarantunomilaquattrocentoquarantasette/zerozero) euro;

- per l'esercizio finanziario 2027 la somma di 195.000,00 (centonovantacinquemila/zerozero) euro;

RITENUTO pertanto di confermare l'impegno di spesa per un importo complessivo di 30.000,00 (trentamila/zerozero) euro, a valere sul capitolo U000U0C015 – U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. – Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2026 (prenotazione d'impegno di spesa n. 84/2026), quale ristoro complessivo per le attività di sportello e monitoraggio dei diritti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria, previste nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza;

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria dell'importo di cui al paragrafo precedente si provvede mediante lo stanziamento disponibile sul capitolo U000U0C015 – U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche – Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione ‘Amministrazione trasparente’, gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: omissis”*

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di disporre l'avvio di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, finalizzata alla realizzazione di attività di monitoraggio, ascolto, consulenza giuridica e raccolta di istanze presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria, nonché all'analisi e alla sistematizzazione dei dati e delle problematiche emerse nell'ambito delle attività di garanzia;

2. di demandare a successivo atto la definizione e la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione istituzionale con l'Università degli Studi Roma Tre, volto a disciplinare le modalità operative di attuazione delle attività di cui al punto 1, nonché gli eventuali profili relativi al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento (UE) 2016/679;

3. di confermare, in favore dell'Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza - con sede in Via Ostiense, 161 - 00154 Roma, C.F.: 04400441004, P.IVA IT04400441004, la conferma d'impegno di spesa pari a complessivi 30.000,00 (trentamila/zerozero)

euro, a valere sul capitolo U000U0C015 – U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. – Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2026, quale ristoro complessivo per le attività di sportello e monitoraggio da realizzarsi nell'ambito della collaborazione istituzionale con l'Università Roma Tre. (prenotazione d'impegno di spesa n. 84/2026);

4. di demandare alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza” ogni adempimento successivo e consequenziale alla presente determinazione.

Per il direttore
Il Segretario generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Copia